Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 24 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 2046.
Proroga del termine e dell'esenzione venticinquennale per l'attuazione del piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia in Napoli . . . . Pag. 1606

1941

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 235.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 . . Pag. 1606

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 236.
Costituzione di un Consorzio per rimboschimento tra lo Stato, la provincia di Asti, la città di Asti, i comuni di Nizza Monferrato, S. Damiano d'Asti, Canelli e Castigliole d'Asti. Pag. 1607

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 237.
Inclusione dell'abitato di Villacidro (Cagliari) tra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato . . . . . Pag. 1608

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 238.
Modificazione all'elenco A annesso al Regio decreto 14 febbraio 1935-XIII, n. 258, dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di cui si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. . . . . Pag. 1608

REGIO DECRETO 13 febbraio 1941-XIX, n. 239.
Approvazione del piano regolatore di risanamento del rione Kalsa Spasimo in Palermo . . . . Pag. 1609

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. 240.
14ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . Pag. 1609

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. 241.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 . . Pag. 1610

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. 242.
Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41. Pag. 1610

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Revoca di accreditamento di notaio. Pag. 1611

Ministero delle corporazioni: Avvisi di rettifica. . . Pag. 1611

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato . . . . Pag. 1611

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo . . . . Pag. 1611

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per n. 30 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 470 borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato. . . . . Pag. 1611

Ministero di grazia e giustizia: Approvazione della tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di capotecnico industriale aggiunto in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . . Pag. 1612

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 97 del 24 aprile 1941-XIX:

Ministero dell'educazione nazionale: Esami di abilitazione per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico.

(1537)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 2046.

Proroga del termine e dell'esenzione venticinquennale per l'attuazione del piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto 30 luglio 1935-XIII, n. 37967, con il quale il cessato Alto commissariato per la città e provincia di Napoli, in base alle vigenti leggi di sua istituzione, approvò il piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia, nella città di Napoli, e assegnò il termine di anni tre per la sua attuazione;

Visto il R. decreto 31 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre successivo, registro 22 Lavori pubblici, foglio 217, con il quale il detto termine venne prorogato di due anni, e cioè fino al 30 luglio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1285, con il quale fu approvata la variante al detto piano regolatore consistente nell'inclusione nel piano stesso dell'espropriazione e della demolizione del solo ed intero « Palazzo Forquet », e fu lasciato invariato il termine per l'attuazione; fu confermata la esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, per le costruzioni eseguite entro il 30 luglio 1940-XVIII, e fu altresì confermata l'applicazione della tassa fissa minima di registro nella misura di lire dieci, di cui alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1348;

Vista la domanda 6 maggio 1940-XVIII, con la quale il podestà di Napoli, in base alla propria deliberazione 23 febbraio 1940-XVIII, n. 23274, ha chiesto una proroga del termine per l'attuazione della variante, con la conseguente proroga dei detti benefici fiscali, per il periodo di due anni, e cioè sino a tutto il 30 luglio 1942-XX;

Considerato che la domanda di proroga trova giustificazione in circostanze indipendenti dalla volontà del Comune e specie per difficoltà sorte nella procedura di espropriazione del « Palazzo Forquet »;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato di due anni, fino a tutto il 30 luglio 1942-XX, il termine assegnato al comune di Napoli, con il citato R. decreto 31 agosto 1938-XVI, per l'attuazione del piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia nella città di Napoli, ed esteso alla variante approvata con il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1285, su richiamato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, che saranno eseguite per l'attuazione della variante suddetta entro il 30 luglio 1942-XX, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 34. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 235.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 23 maggio 1940-XVIII, nn. 544, 545, 546 e 550, e 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'interno	L.	1.268.000.000
» della guerra	»	1.200.000
» della marina	»	1.720.000
» dell'aeronautica	»	1.245.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 373. - Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.	L.	10.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*bis*. - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	1.200.000.000
Cap. n. 102-*ter*. - Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, ecc., di lavori di protezione antiaerea, ecc.	»	68.000.000
	L.	1.268.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 63-*bis*. - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc., per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra	L. 1.200.000

Ministero della marina:

Cap. n. 74-*bis*. - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc., per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra	L. 1.720.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 50-*bis*. - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc., per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra	L. 1.245.000

Art. 3.

Pel rimborso ai comuni delle spese per il servizio di razionamento dei consumi è autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 25.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in relazione al fabbisogno.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'ulteriore somma di lire 200.000.000, da erogare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, modificato dall'art. 6 del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, per la reintegrazione di maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali, nonchè per agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 236.

Costituzione di un Consorzio per rimboschimento tra lo Stato, la provincia di Asti, la città di Asti, i comuni di Nizza Monferrato, S. Damiano d'Asti, Canelli e Castigliole d'Asti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Viste le deliberazioni:

a) dell'Amministrazione provinciale di Asti in data 16 gennaio 1940, n. 1, approvata con decreto del Ministero dell'interno in data 25 giugno 1940, n. 15200-9-9-6534, con la quale si delibera la partecipazione per un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1940 a tutto l'esercizio 1949, per la costituzione del Consorzio provinciale rimboschimenti con un contributo annuo di L. 20.000;

b) della città di Asti in data 20 gennaio 1940 approvata dal Ministero dell'interno in data 1° giugno 1940, n. 8649, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio suddetto per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1940 a tutto l'esercizio 1949 con una quota annua di L. 10.000;

c) del comune di S. Damiano d'Asti in data 15 febbraio 1940, n. 19, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 29 febbraio 1940, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio suddetto per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1940 a tutto l'esercizio 1949 con una quota annua di L. 3000;

d) della città di Nizza Monferrato in data 24 febbraio 1940, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 14 marzo 1940 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio suddetto per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio 1940 a tutto l'esercizio 1949 con una quota annua di L. 2000;

e) del comune di Canelli in data 8 gennaio 1940, n. 6, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 febbraio 1940 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio suddetto per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio 1940 a tutto l'esercizio 1949 con una quota annua di L. 2000;

f) del comune di Castigliole d'Asti in data 22 gennaio 1940, n. 7, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 29 febbraio 1940 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio suddetto per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio 1940 a tutto l'esercizio 1949 con una quota annua di L. 2000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato, la provincia d'Asti, la città di Asti, il comune di S. Damiano d'Asti, la città di Nizza Monferrato, il comune di Canelli ed il comune di Castigliole d'Asti, a termine dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e sino a tutto l'esercizio 1949-50, un Consorzio allo scopo di provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella suddetta provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 39.000 (lire trentanovemila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e sino a tutto l'esercizio 1949-50, da prelevarsi sul fondo stanziato al cap. 46, del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1940-41 e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa di L. 39.000 (lire trentanovemila) resta a carico: dell'Amministrazione provinciale di Asti per L. 20.000; della città di Asti per L. 10.000; del comune di S. Damiano d'Asti per L. 3000; della città di Nizza Monferrato per L. 2000; del comune di Canelli per L. 2000; del comune di Castigliole d'Asti per L. 2000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 237.

Inclusione dell'abitato di Villacidro (Cagliari) tra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Cagliari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villacidro, rione Laccuneddas, in provincia di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 238.

Modificazione all'elenco A annesso al Regio decreto 14 febbraio 1935-XIII, n. 258, dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di cui si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 2 settembre 1932-X, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931-IX, n. 1256, riguardante la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti;
Visto il R. decreto 14 febbraio 1935-XIII, n. 258, con cui furono approvati gli elenchi dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, dei quali devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto e dei decreti che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'elenco *A* dei decreti Reali di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale, annesso al R. decreto 14 febbraio 1935-XIII, n. 258, sono aggiunti i seguenti due numeri:

16. — Decreti Reali promossi dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, intesi all'approvazione di piani particolareggiati in esecuzione di piani di massima ed alla concessione, per tali piani particolareggiati, della esenzione temporanea dall'imposta sui fabbricati, entro il limite massimo previsto dalla legge di approvazione del piano regolatore.

17. — Decreti Reali promossi dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, che stabiliscono la esenzione temporanea delle imposte sui fabbricati, per i piani particolareggiati del piano regolatore di Roma, precedentemente approvati con Regi decreti.

Art. 2.

Dall'elenco *B*, dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale, annesso al succitato R. decreto 14 febbraio 1935-XIII, n. 258, sono soppressi i numeri 11 e 13.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 febbraio 1941-XIX, n. 239.

Approvazione del piano regolatore di risanamento del rione Kalsa Spasimo in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1138, con la quale fu autorizzato un contributo di L. 4.000.000 per l'esecuzione delle opere di risanamento del rione Kalsa Spasimo di Palermo e fu stabilito che il piano regolatore sia approvato con Regio decreto in base alla legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825, che disciplina la procedura di espropriazione per le opere in parola;

Vista la domanda in data 26 maggio 1939-XVII con la quale il podestà di Palermo ha chiesto che sia approvato il piano regolatore di risanamento del rione Kalsa Spasimo;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni;

Considerata l'opportunità di prescrivere, come ha richiesto il Ministero dell'educazione nazionale, l'integrale conservazione della torre sovrastante l'arco di S. Teresa e di sistemare lo sbocco della via B nel viale Lincoln ripristinando le due testatine dell'esedra, formate da cariatidi addossate ad un piccolo corpo di fabbrica, e conservando la forma ad emiciclo mediante alte siepi di verde, presso le quali potranno essere adattate le attuali panchine in pietra;

Considerato che per compiere le espropriazioni ed i lavori appare sufficiente il termine di anni sei dalla data del presente decreto;

Visto il parere n. 1441 del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso nell'adunanza del 28 giugno 1939-XVII;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con l'osservazione di cui alle premesse del presente decreto è approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1138, e dell'art. 4 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825, il piano regolatore di risanamento del rione Kalsa Spasimo in Palermo.

Il detto piano sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in due planimetrie e in iscala 1:500 in una planimetria in iscala 1:1000 ed in un elenco degli immobili da espropriare, documenti in data 10 maggio 1939-XVII ed a firma dell'ingegnere direttore Mastrogiacomo.

E' assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei dalla data del presente decreto per l'ultimazione del piano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. 240.

14ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 20 febbraio 1941-XIX, sul decreto che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTA',

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale vengono assegnati i fondi occorrenti per provvedere alle sottoindicate spese di carattere urgente ed imprevedibili:

L. 2.000.000 per contributo nelle spese di funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

L. 500.000 per contributi ad istituzioni ed uffici di carattere internazionale;

L. 462.000 per maggior contributo nelle spese della Reale Accademia d'Italia;

L. 1.000.000 per contributo nelle spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della « Giornata della tecnica » e degli esperimenti di lavoro nelle scuole;

L. 700.000 per spese inerenti al mantenimento di militari convalescenti.

La complessiva somma di L. 4.662.000 viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili lire 18.670.576;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, è autorizzata una quattordicesima prelevazione nella somma di lire quattromilioniseicentosessantaduemila (4.662.000) da iscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 517 (aggiunto - in conto competenza). — Contributo nelle spese per il funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . . . . L. 2.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale . . . . L. 500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 121. — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . . . L. 462.000

Cap. n. 206 (aggiunto - in conto competenza). — Contributi ai Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, ecc., per le spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della « Giornata della tecnica » e degli esperimenti di lavoro nelle scuole . . . . » 1.000.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 11. — Spese casuali . . . . . . L. 700.000

L. 4.662.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. 241.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, n. 503, 23 maggio 1940-XVIII, nn. 546 e 551, e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 646 e 647;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 37. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza) . . . . L. 25.000

Cap. n. 49. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consulta araldica) . . . . » 23.000

Cap. n. 75. — Assegni fissi al personale, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 10.000.000

Cap. n. 260. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . . » 80.000

Totale . . . L. 10.128.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 1.800.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 23. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari, ecc. . . . . L. 77.000.000

Cap n. 169. — Indennità mensile, ecc. al personale insegnante delle scuole elementari, ecc. . . . . » 6.200.000

Totale . . . L. 83.200.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . . . . . . L. 6.500.000

Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie . . . . » 7.000.000

Cap. n. 60. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, stipendi, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 89. — Stipendi ed assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio, ecc. . . . . » 100.000

Totale . . . L. 25.600.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 21. — Stipendi, ecc. al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero . . . . » 20.000

Totale . . . L. 1.020.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. 242.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 242. — Restituzioni e rimborsi (Tasse)	L.	30.000.000
Cap. n. 243. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. .	»	600.000
Cap. n. 293. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. .	»	20.000.000
Cap. n. 426. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti, ecc. . .	»	50.000.000
Totale . . .	L.	100.600.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 46. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 11 aprile 1941-XIX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Parma, già conferito col precedente decreto Ministeriale 23 agosto 1904, al notaio dott. Giulio Garbarini, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 15 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1510)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 17 marzo relativo alla sottoposizione a sequestro della Società anonima Ch. C. Pisaris, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 in data 24 marzo 1941-XIX, il nominativo della Società stessa deve intendersi rettificato in *Società anonima Ch. C. Pisani.*

(1521)

Nel decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1941 relativo alla sottoposizione a sequestro della ditta Abramo Hasson, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 in data 24 marzo 1941-XIX, il nome del sequestratario *Giuseppe Senise* deve intendersi rettificato in *Giuseppe Luise.*

(1522)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato

Con decreto Ministeriale in data 9 aprile 1941-XIX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 35.000 disposto in suo favore dal rag. Agostino Basso.

(1517)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo

Nella seduta tenuta il 14 aprile 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo, il cav. Giuseppe Giovinco è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1511)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 30 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 470 borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1941-42 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza sono 30.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1941-XIX.

L'assegnazione del posto diventa definitiva dopo la visita del sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1941-42 agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 75 da L. 600 per le scuole elementari;

n. 125 da L. 1000 per la scuola dell'ordine medio (1° e 2° anno); per la scuola secondaria di avviamento professionale; per la 3ª classe del ginnasio; e per la 3ª e 4ª classe dell'istituto tecnico inferiore e dell'istituto magistrale inferiore;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 60 da L. 2000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 56 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 6 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1941-42 ai figli degli iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 85 da L. 2000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 40 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1940-41 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e per gli altri istituti di istruzione superiore, devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 31 luglio 1941-XIX alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e istituti di previdenza, via Goito 4, Roma.

Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1941-XX.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni della G.I.L. o al Partito Nazionale Fascista;
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrene o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente;
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione;
7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare;
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o oltro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione o con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1941-42.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 10 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: BONANNI

(1529)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di capotecnico industriale aggiunto in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1940, registro 5, foglio 199, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di capotecnico industriale aggiunto (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 27 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1941, registro 1, foglio 69;

Decreta:

E' approvata a seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di capotecnico industriale aggiunto in prova (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

Nifosi Raffaele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1523)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.